



CAM ERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE

Ai sensi della legge 14 novembre 1941 n. 1442 sono definiti spedizionieri “gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri”.

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente effettiva **soppressione dell'elenco autorizzato degli spedizionieri**, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su base provinciale o interprovinciale; pertanto ad ogni effetto di legge i richiami al suddetto elenco autorizzato degli spedizionieri si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel r.e.a..

I requisiti di idoneità previsti dalla legge devono essere posseduti dall'impresa (requisiti finanziari), dai legali rappresentanti e da altre persone preposte allo svolgimento dell'attività di spedizioniere (requisiti morali e professionali) e, in particolare per i requisiti morali, anche dai soggetti non dotati del potere di rappresentanza.

Requisiti morali

Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012.

Requisiti di onorabilità

Certificato del Casellario giudiziale dal quale risulti, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

- di non essere stato condannato per delitti contro l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), il patrimonio (dall'art. 624 all'art. 649 c.p.);
- di non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

Requisiti professionali

a) titolo di studio (vedi pag. 6):

- aver conseguito il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali in materia commerciale;
oppure
- il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) in materia commerciale;
oppure
- un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

b) esperienza professionale: aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata comprovata da idonea documentazione (ad esempio deve trattarsi di un **lavoratore che abbia svolto funzioni direttive come dirigente o impiegato di concetto di 1° livello**) nello specifico campo di attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, presso un'impresa del settore (ovvero impresa di spedizioni, di spedizioni doganali o di autotrasporto (vedi quesito MISE 27.03.2013);

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di professionalità sono i seguenti:

- impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere;
- società, società cooperative, consorzi, associazioni: tutti i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, alle persone a cui è conferita la firma sociale; tutti i soci accomandatari di società in accomandita; tutti i soci amministratori di società in nome collettivo; presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi) e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere.

In via residuale, e qualora l'impresa societaria svolga una pluralità di attività oltre a quella di spedizioniere, è possibile individuare un amministratore non provvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purché sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d'azienda diverso da quello delle spedizioni. In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società devono avere necessariamente i requisiti professionali proprio in quanto soggetti dotati della legale rappresentanza complessiva dell'intera impresa societaria.

Requisiti economico – finanziari

a) Requisiti di adeguata capacità finanziaria

Il possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria pari ad euro 100.000,00 (limite minimo) deve essere dimostrato dall'impresa (sede) e non dalle sue articolazioni (unità locali) e comprovato con le seguenti modalità:

per l'impresa individuale e per le società cooperative

- dal possesso di beni immobili (per un valore catastale complessivo non inferiore ad euro 100.000,00);
oppure
- da un deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato, di cui si allega copia scansionata con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art.

47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società cooperativa;
oppure

- da garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussione bancaria), di cui si allega copia scansionata con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società cooperativa;

per le società o organismi collettivi (escluse le società cooperative)

- dall'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato o dall'ammontare del totale dei conferimenti, pari almeno ad euro 100.000,00;
oppure
- se il capitale sociale o l'ammontare totale dei conferimenti è inferiore ad euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussioni bancarie), di cui si allega copia scansionata con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della società.

Avvertenze in merito alla stipula della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art. 1, lett. c.

Le fideiussioni devono riportare il testo fornito dalla Camera di Commercio.

b) Cauzione

Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere, l'impresa è obbligata alla prestazione di un'unica cauzione di euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività in argomento, a favore della Camera di commercio ove l'impresa ha la sede legale e presso la quale ha presentato la SCIA per l'inizio dell'attività.

La cauzione va presentata solo per l'impresa e non per le sue unità locali.

La cauzione può essere alternativamente prestata:

- in denaro tramite versamento dell'importo presso qualunque banca, previo rilascio del numero di posizione del deposito cauzionale da parte del Servizio Cassa Depositi e Prestiti del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Trento – via Vannetti, 13, il quale invierà successivamente alla Camera di Commercio e all'interessato la comunicazione di avvenuta costituzione di deposito;
- in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia);
- tramite una fideiussione bancaria o assicurativa.

Tale cauzione deve essere allegata al modello "Spedizionieri" sezione "Scia" in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa societaria.

Fallimento

Qualsiasi tipo di impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere non deve essere in stato di fallimento al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al competente Registro delle imprese.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'ufficio Registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della "Scia", la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività (requisiti finanziari), nonché di quelli previsti per i soggetti e per i preposti (requisiti di onorabilità).

Il Conservatore del Registro delle imprese che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

Il Conservatore del Registro delle imprese che, nei termini del procedimento avviato, verifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge archivia con esito positivo il procedimento senza nulla comunicare all'impresa.

Cessazione dell'attività, svincolo e restituzione della cauzione

L'originalità della fattispecie dello spedizioniere è la comunicazione della cessazione dell'attività per i profili relativi allo svincolo e alla restituzione della cauzione.

Il procedimento si svolge nelle seguenti fasi:

1. l'impresa comunica la cessazione dell'attività e contestualmente richiede all'ufficio Registro delle imprese la liberazione della cauzione tramite la compilazione ed allegazione del modello "Spedizionieri" – sezione "Modifiche" - "Riquadro svincolo della cauzione". La cessazione dell'attività e la richiesta di svincolo del deposito cauzionale sono certificate nelle notizie r.e.a. della posizione dell'impresa;
2. trascorsi quaranta giorni dalla data di certificazione nel r.e.a. della cessazione dell'attività e della richiesta di svincolo, senza che vi siano opposizioni, il Conservatore del registro delle imprese competente procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione dandone pubblicità nelle notizie r.e.a. della posizione dell'impresa;
3. infine l'ufficio restituisce all'impresa la predetta cauzione;
4. diversamente, se non viene richiesta e data pubblicità alla richiesta di svincolo della cauzione, decorsi diciotto mesi dalla data dell'avvenuta pubblicità nel r.e.a. della cessazione dell'attività, il Conservatore del registro delle imprese competente

procederà, con proprio provvedimento, alla liberazione della cauzione disponendo che l'ufficio restituisca all'impresa la predetta cauzione.

Cessazione dell'attività, svincolo della fidejussione

La fidejussione è svincolata immediatamente su richiesta dell'impresa con una nota di svincolo. Non è necessario restituire l'originale, se non espressamente richiesto dall'impresa o dalla banca o dall'assicurazione.

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI

Titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale rilasciati dai seguenti Istituti:

- ❖ Istituti Tecnici Commerciali con le relative specializzazioni:
 - indirizzo amministrativo
 - indirizzo commerciale
 - ragioniere
 - perito commerciale
 - programmatore
 - perito sezione commercio con l'estero
- ❖ Istituti Tecnici per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
- ❖ Istituti Tecnici per il Turismo

Diplomi di maturità:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Analista contabile • Segretario d'Amministrazione • Operatore commerciale dei prodotti alimentari • Tecnico delle attività alberghiere • Operatore turistico | <ul style="list-style-type: none"> • Operatore commerciale • Tecnico della gestione aziendale • Tecnico dell'impresa turistica • Tecnico dei servizi turistici • Tecnico dei servizi della ristorazione |
|--|--|

Diplomi di qualifica professionale (triennali):

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Addetto alla contabilità d'azienda • Addetto alla segreteria d'azienda • Addetto alle aziende di spedizione e trasporto • Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari • | <ul style="list-style-type: none"> • Addetto agli uffici turistici • Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo • Operatore della gestione aziendale • Operatore dell'impresa turistica • |
|--|---|

I seguenti diplomi universitari (triennio) o di laurea in materie giuridico-economiche:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Economia e Commercio • Scienze Politiche • Scienze Statistiche • Scienze Economiche • Economia Politica • Scienze Bancarie ed Assicurative | <ul style="list-style-type: none"> • Giurisprudenza • Scienze Economiche-Marittime • Sociologia • Scienze Economico-Bancarie • Economia Aziendale • Commercio Estero • Economia del Turismo |
|---|--|